

# SCHEMA TIPO DI BANDO DI GARA - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI REGOLATORI MINIMI -



# Indice

1.	Disposizioni introduttive	.3
2.	Ambito di applicazione	.3
3.	Documentazione di gara	.3
4.	Durata dell'affidamento	.4
	Condizioni di partecipazione	
	Oggetto e valore dell'affidamento	
7.	Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta	.6
8.	Offerta tecnica	.7
9.	Offerta economica	10
10.	Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale	12
	Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi1	



# 1. Disposizioni introduttive

- 1.1 Il presente provvedimento stabilisce i contenuti regolatori minimi dei bandi di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato.
- 1.2 Per gli ulteriori contenuti dei bandi di gara, non disciplinati nel presente provvedimento, potrà farsi riferimento, per i profili di applicabilità, alle disposizioni generali contenute nella disciplina sui contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36) e ai pertinenti atti tipo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 1.3 In materia di affidamento del servizio idrico integrato trovano in ogni caso applicazione le disposizioni eurounitarie e nazionali dettate dalla normativa settoriale ambientale e dei servizi pubblici locali.

# 2. Ambito di applicazione

- 2.1 I contenuti regolatori dello schema tipo di bando di gara si applicano a tutte le procedure a evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del servizio idrico integrato svolto, secondo le previsioni della normativa vigente, dal gestore unico d'ambito selezionato all'esito della gara.
- 2.2 Le previsioni del presente schema tipo di bando di gara trovano, altresì, applicazione nei casi di affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

# 3. Documentazione di gara

- 3.1 L'EGA è tenuto a mettere a disposizione, secondo quanto previsto dai principi generali in materia di contratti pubblici e dalla normativa di settore, tutte le informazioni necessarie a consentire ai partecipanti di formulare le proprie proposte in riferimento all'offerta tecnica e a quella economica.
- 3.2 Al riguardo, la documentazione rappresenta lo stato di fatto del servizio al momento di avvio della procedura di selezione (in termini di modalità di gestione del servizio, stato di consistenza delle infrastrutture idriche, tipologia e caratteristiche dell'utenza servita, disponibilità delle fonti di approvvigionamento, andamento dei consumi idrici nel tempo, livello di morosità, individuazione delle criticità riscontrate con riferimento all'organizzazione del servizio) e la descrizione analitica del servizio da svolgere in termini di *target* attesi (di qualità tecnica e contrattuale) e di quantificazione dei correlati parametri economici, esplicitando, altresì, nel caso di aggregazioni di gestioni, la riparametrazione dei suddetti *target* e relativi parametri economici rispetto al perimetro complessivo.



- 3.3 Pertanto, la documentazione di gara, in coerenza con la disciplina regolatoria *pro tempore* vigente e con gli obiettivi di sviluppo individuati nella pianificazione d'ambito, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, deve comprendere:
  - lo specifico schema regolatorio da porre a base di gara costituito dai seguenti atti:
    - piano delle opere strategiche (POS), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche (ivi comprese quelle volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici), con riferimento al periodo di affidamento;
    - o programma degli interventi (PdI) di cui il POS costituisce parte integrante e sostanziale che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo di affidamento, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi;
    - piano economico-finanziario (PEF) che ai fini del presente provvedimento, rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale e prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitazione dei connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore e quella relativa al valore residuo;
    - o convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato conforme allo schema tipo approvato dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR e ss.mm.ii.;
  - ogni altra informazione necessaria ai fini di una completa rappresentazione dello stato di fatto del servizio da svolgere nel territorio di pertinenza, nonché le valutazioni in ordine alla corretta allocazione dei rischi, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/23 e dai pertinenti provvedimenti adottati da ANAC, al fine di precisarne la ripartizione tra le parti.
- 3.4 Nel rispetto dei principi generali della disciplina in materia di contratti pubblici e della normativa di settore, la documentazione di gara deve includere le informazioni concernenti il contratto collettivo applicabile al personale da impiegare nel servizio e prevedere la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali e, con riferimento ai casi di affidamento a società mista, la bozza di statuto e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente.



#### 4. Durata dell'affidamento

- 4.1 L'EGA determina la durata dell'affidamento in misura proporzionata all'entità degli investimenti previsti nel programma degli interventi sulla base dello sviluppo del piano economico-finanziario ed è fissata in massimo 30 anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti che il gestore è chiamato a gestire.
- 4.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 dell'Allegato A alla delibera 656/2015/R/IDR, come integrato dal comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR.

# 5. Condizioni di partecipazione

- 5.1 I requisiti di ordine generale e speciale sono definiti dall'EGA nel rispetto dei principi e delle disposizioni generali contenuti nella normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, nonché delle misure di seguito indicate.
- 5.2 L'EGA, per la dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, può richiedere, salvaguardando comunque il principio di massima partecipazione alla gara, evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, indicando anche gli obblighi di servizio e gli standard generali e specifici di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla regolazione pro tempore vigente.
- 5.3 I partecipanti alla gara potranno fornire la dimostrazione del possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dal bando, anche utilizzando le informazioni e i dati registrati e comunicati ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente.
- 5.4 Con riferimento ai requisiti speciali di carattere tecnico-professionale, l'EGA può richiedere, nel caso in cui il soggetto partecipante non abbia mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio di gestione del servizio idrico integrato in Italia, evidenza della *compliance* alla normativa eurounitaria e del rispetto di *standard* regolatori previsti nel paese di origine qualora non inferiori a quelli fissati dall'Autorità.

# 6. Oggetto e valore dell'affidamento

6.1 L'EGA definisce l'oggetto dell'affidamento in modo coerente con la perimetrazione del servizio, nel rispetto della normativa di settore *pro tempore* vigente.



- 6.2 Per ciascuna attività oggetto di affidamento l'EGA indica il perimetro amministrativo, la popolazione interessata e i gestori conformi operanti nel perimetro dell'ATO, indicando le scadenze dei relativi affidamenti, unitamente ad un programma di impegni che descriva le modalità di completamento degli eventuali processi di subentro ed il perimetro interessato in ciascun anno.
- 6.3 Qualora nel territorio oggetto di affidamento operino uno o più soggetti in qualità di grossista (nelle attività di acquedotto o di depurazione), l'EGA fornisce evidenza della consistenza delle infrastrutture interessate dal servizio, dell'eventualità che il grossista operi in una pluralità di ambiti, nonché delle procedure che regolano il rapporto tra grossista e gestore uscente nel territorio di pertinenza (indicando le condizioni economiche del servizio, in coerenza con quanto definito nella convenzione di gestione).
- 6.4 L'EGA indica, altresì, le eventuali variazioni programmate del servizio da affidare nel corso del periodo di affidamento, precisandone le tempistiche implementative ed esplicitando l'eventuale incidenza di tali variazioni sul perimetro amministrativo e/o sul numero e la consistenza del servizio da affidare.
- 6.5 Nel caso di opere pertinenti al servizio idrico di interesse sovra-ambito, l'EGA fornisce le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO a cui gli interventi contenuti nel POS possono eventualmente essere ricondotti.
- 6.6 L'EGA ha facoltà di indicare l'eventuale inclusione nel servizio idrico integrato (anche ove ne risultassero escluse in precedenza) delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.
- 6.7 In caso di affidamento anche di attività esterne al perimetro regolatorio qualora consentito e comunque limitatamente a servizi strettamente collegati alle attività principali l'EGA assicura che le informazioni riguardanti tali servizi siano mantenute distinte da quelle concernenti le attività incluse nel perimetro regolatorio.
- 6.8 Il valore dell'affidamento è determinato dall'EGA e indicato nel PEF dello specifico schema regolatorio posto a base di gara, a partire dall'ultimo PEF del gestore uscente, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento e delle indicazioni metodologiche per lo sviluppo del PEF fino al termine dell'affidamento fornite dall'Autorità nel contesto della regolazione tariffaria.

# 7. Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta

7.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



- 7.2 La proposta di ciascun partecipante si compone di un'offerta tecnica e di una economica e prevede miglioramenti dei profili tecnici e riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara.
- 7.3 Con la finalità di garantire la valorizzazione dell'elemento qualitativo delle offerte e promuovere i relativi investimenti infrastrutturali, per il punteggio relativo all'offerta economica è previsto un tetto massimo pari al 30%.

#### 8. Offerta tecnica

- 8.1 I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica sono individuati a partire dalle condizioni gestionali e infrastrutturali riscontrate all'avvio della procedura di affidamento, in termini di rispetto degli *standard* o di miglioramento dei macroindicatori relativi alle *performance* per gli utenti del servizio, in coerenza con le classi di partenza e gli obiettivi rilevati per ciascun macro-indicatore ai sensi delle delibere 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii..
- 8.2 L'EGA organizza i criteri di valutazione dell'offerta tecnica facendo riferimento alle quattro seguenti distinte Categorie di miglioramento:
  - A. la prima relativa alla programmazione posta a base di gara;
  - B. la seconda rivolta alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
  - C. la terza riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnicogestionali, anche inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative e alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale;
  - D. la quarta relativa alla possibilità di considerare punteggi ulteriori per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti.
- 8.3 L'EGA attribuisce un peso prevalente alla Categoria A rispetto alla Categoria B e assegna alle Categorie C e D un peso nel complesso non superiore al 30% dell'offerta tecnica.
- 8.4 Con riferimento ai criteri di cui alla Categoria A, l'EGA, a partire dalle condizioni gestionali e infrastrutturali riscontrate all'avvio della procedura, definisce nel PdI e nel POS che compongono lo specifico schema regolatorio di gara, i valori *target* (di miglioramento progressivo o mantenimento) che intende conseguire nel corso del periodo di affidamento, fissandoli non inferiori a quelli derivanti dalle classi di partenza di ciascun macro-indicatore di qualità tecnica e contrattuale di cui alle delibere 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii, in un'ottica di coerenza con la durata dei periodi regolatori e delle relative cadenze di aggiornamento.



- 8.5 In particolare, devono essere presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri:
  - a) il miglioramento della capacità di resilienza del sistema degli approvvigionamenti, cui è associato il macro-indicatore "Resilienza idrica" (M0), di cui all'artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR (di seguito: RQTI);
  - b) il contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica, cui è associato il macro-indicatore "Perdite idriche" (M1), definito ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della RQTI;
  - c) il mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento, cui è associato il macroindicatore "Interruzioni del servizio" (M2), definito ai sensi dell'art. 9 della RQTI;
  - d) il miglioramento della qualità della risorsa destinata al consumo umano, cui è associato il macro-indicatore "Qualità dell'acqua erogata" (M3), di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 della RQTI;
  - e) la minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue, cui è associato il macro-indicatore "Adeguatezza del sistema fognario" (M4), di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 della RQTI;
  - f) la minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi, cui è associato il macro-indicatore "Smaltimento fanghi in discarica" (M5), definito ai sensi dell'art 18 della ROTI;
  - g) la minimizzazione dell'impatto ambientale collegato alla linea acque, cui è associato il macro-indicatore "Qualità dell'acqua depurata" (M6), di cui agli art. 19 della RQTI;
  - h) il miglioramento dei macro-indicatori di qualità contrattuale "MC1- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e "MC2 –Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio", definiti all'art. 92 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (ROSII).
- 8.6 Qualora l'EGA intenda valorizzare tra i criteri della Categoria A *target* ulteriori, rispetto a quelli di cui al precedente comma 8.5, legati a specifici obiettivi da raggiungere nel territorio da affidare, comunque coerenti con i principi e gli obiettivi definiti in materia a livello nazionale ed europeo, il peso assegnato a tali criteri non può superare il 15% del peso complessivo attribuito alla Categoria A.
- 8.7 Con riferimento alla Categoria B, assumono rilevanza le capacità progettuali ed esecutive dei partecipanti per il raggiungimento dei *target* individuati dall'EGA, dando evidenza della struttura tecnico-gestionale per l'esecuzione e la gestione del servizio.



- 8.8 In particolare, l'EGA, sulla base dei *target* di miglioramento o mantenimento definiti ai sensi del precedente comma 8.4, indica nel PdI e nel POS che compongono lo specifico schema regolatorio di gara, gli interventi puntuali pianificati per il loro raggiungimento, illustrando il cronoprogramma di realizzazione e di spesa per ogni singolo intervento.
- 8.9 I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione predisposta dall'EGA, illustrano, nei rispettivi atti che compongono lo specifico schema regolatorio di offerta allegando a corredo apposite relazioni e/o progetti di fattibilità organizzati almeno in macrocategorie e per gli interventi ritenuti maggiormente strategici per il territorio da affidare le attività necessarie a realizzare le migliorie proposte secondo la programmazione temporale offerta.
- 8.10 In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 8.9, ai fini della valorizzazione della Categoria B, ciascun partecipante fornisce evidenza:
  - a) delle modalità organizzative del servizio in termini di personale, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento di ciascuna delle attività richiesta dall'EGA;
  - b) delle modalità esecutive del servizio in termini di pianificazione operativa, illustrando anche le azioni da implementare per garantire adeguati livelli di continuità e sicurezza, la diffusione degli strumenti di misura e il loro grado di digitalizzazione, le modalità di contatto con l'utenza;
  - c) delle modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e informazione degli utenti nonché dei piani di formazione del personale;
  - d) degli elementi organizzativi ed esecutivi connessi a eventuali proposte migliorative o innovative rispetto ai *target* individuati dall'EGA, con illustrazione dettagliata delle tempistiche di implementazione, del grado di maturità progettuale, delle tecnologie impiegate e dei benefici attesi.
- 8.11 In relazione alla Categoria C, l'EGA può individuare criteri con riferimento, tra l'altro, ai seguenti elementi:
  - a) l'adozione di misure volte alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale nel territorio servito, legate in particolare all'incremento dei volumi di acque reflue depurate che si prevede di destinare effettivamente al riutilizzo e alla riduzione della quantità di energia elettrica acquistata;
  - b) l'adozione di misure tese a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, quali gli interventi di individualizzazione della fornitura e la predisposizione di servizi di misura interni ai condomini che prevedano le attività di: installazione e sostituzione dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (tramite l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura di prossimità o da remoto in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati;



- c) la realizzazione di interventi particolarmente avanzati in termini di mitigazione degli impatti ambientali;
- d) l'incremento del livello di digitalizzazione e monitoraggio delle reti e degli impianti, che prevedano l'impiego di strumenti e modelli innovativi di misura e controllo delle infrastrutture, nonché l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel monitoraggio delle infrastrutture, nella raccolta e sistematizzazione di dati e informazioni e nelle relazioni con l'utenza;
- e) ulteriori misure innovative legate allo sviluppo di economie circolari nel servizio idrico integrato (ad. esempio con riferimento al recupero di energia elettrica e termica e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato) e al perseguimento di obiettivi di neutralità climatica.
- 8.12 Con riferimento alla Categoria D, l'EGA assegna un punteggio ulteriore agli operatori che presentino un *track record* soddisfacente nei precedenti affidamenti facendo riferimento a taluni profili di competenza del gestore attinenti:
  - a) alla regolazione tariffaria e della qualità del servizio (a titolo non esaustivo si fa riferimento al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard generali e specifici di qualità tecnica e contrattuale facendo, in particolare, riferimento al conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale fissati dall'Autorità);
  - b) agli aspetti tecnico-progettuali, gestionali, alle capacità di realizzare interventi, di attivare rilevanti investimenti, anche attraverso il ricorso a finanziamenti di terzi, di garantire un costante monitoraggio delle infrastrutture gestite e di migliorarne le prestazioni o l'affidabilità complessiva, di gestire in modo evoluto le relazioni con le amministrazioni competenti e con l'utenza finale.
- 8.13 L'EGA sceglie i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* degli operatori per l'intero periodo considerato stabilendo il peso da attribuire a ciascun criterio tenendo conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei *target* offerti e il momento della proposta con incidenze decrescenti nel tempo.

#### 9. Offerta economica

9.1 Ai fini della definizione dell'offerta economica, l'EGA - individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti nel territorio oggetto di affidamento, il livello complessivo dei costi, nonché la presenza di costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti -



seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nello specifico schema regolatorio di gara, ai sensi della matrice di schemi regolatori vigente al momento dell'avvio dell'affidamento.

- 9.2 Ciascun partecipante in coerenza con la propria offerta tecnica predispone l'offerta economica, distinguendo, nell'ambito del piano economico e finanziario di cui si compone lo specifico schema regolatorio di offerta:
  - a) le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, proponendo un'eventuale riduzione dei costi operativi endogeni ( $Opex_{end}$ ), dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità ( $ERC_{tel}$ ) e/o, nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità ( $Opex_{tel}$ ), degli eventuali costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e tecnica ( $Opex_{QC}$ ,  $Opex_{QT}$ ), nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione ( $Op^{new}$ ), rispetto ai valori indicati nello schema regolatori a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;
  - b) una possibile riduzione dello *sharing* dei margini relativi alle altre attività idriche rispetto ai valori indicati nello schema regolatori a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento.
  - c) le grandezze relative al vincolo di crescita del moltiplicatore tariffario, proponendo un'eventuale riduzione del limite di prezzo *K* e un possibile incremento del valore di ripartizione o di *sharing X* (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento), rispetto ai valori indicati nello schema regolatorio a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento.
- 9.3 I suddetti criteri possono essere utilizzati anche congiuntamente.
- 9.4 L'EGA assicura differenti livelli di priorità nella declinazione dei criteri di cui al comma 9.2, assegnando pesi decrescenti secondo il seguente ordine:
  - 1. riduzione dei costi operativi endogeni ( $Opex_{end}$ );
  - 2. riduzione dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità  $(ERC_{tel})$  e, nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità,  $(Opex_{tel})$ , possibile riduzione degli oneri relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione  $(Op^{new})$  e degli eventuali costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e tecnica  $(Opex_{OC}, Opex_{OT})$ ;
  - 3. riduzione dello sharing dei margini relativi alle altre attività idriche;
  - 4. incremento del valore di ripartizione o di *sharing X* (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) e/o riduzione del limite di prezzo *K*.



- 9.5 L'EGA verifica che l'offerta economica assicuri il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche in relazione agli investimenti programmati.
- 9.6 In coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici, non concorrono al ribasso determinate categorie di costi quali, in particolare, gli oneri di sicurezza e i costi del personale. Rimangono ammissibili eventuali ribassi complessivi sull'importo derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale.
- 9.7 L'EGA sceglie i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le offerte economiche degli operatori per l'intero periodo considerato, stabilendo il peso da attribuire a ciascun criterio tenendo conto della distanza temporale tra il miglioramento offerto e il momento della proposta, attribuendo, pertanto, incidenze decrescenti nel tempo, anche per tener conto delle possibili evoluzioni della regolazione rispetto ai parametri oggetto di offerta.
- 9.8 L'EGA cura, in sede di approvazione dello schema regolatorio ai sensi della regolazione tariffaria *pro tempore* vigente, il coordinamento tra esiti della procedura di gara e valori computati nelle predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

# 10. Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale

- 10.1 Il socio privato nell'ambito dell'affidamento a società mista di cui all'articolo 16 del d.lgs. 201/2022 viene selezionato sulla base di una procedura che prevede l'applicazione dei precedenti articoli, in quanto compatibili e comunque sulla base degli specifici elementi di peculiarità e flessibilità di seguito descritti.
- 10.2 Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 10.3 La proposta si compone dell'offerta tecnica e di quella economica e prevede miglioramenti dei profili tecnici e riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara.
- 10.4 Con la finalità di garantire prioritariamente la valorizzazione dell'elemento qualitativo delle offerte e promuovere i relativi investimenti infrastrutturali è previsto un tetto massimo dell'offerta tecnica non inferiore al 60%.
- 10.5 Con riferimento alla disciplina dell'offerta l'EGA in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata enuclea i profili tecnici da considerare quale base di gara per la formulazione delle offerte tecniche, con possibile attribuzione di un punteggio maggiore ai criteri *sub* D.
- 10.6 Con riferimento all'offerta economica, l'EGA può prevedere l'attribuzione di un punteggio a due diversi *set* di criteri: a) ribassi tariffari nelle modalità previste



all'articolo 9; b) incrementi di patrimonio netto della società mista, sotto forma di conferimenti di capitale.

# 11. Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi

- 11.1 Nei contesti territoriali caratterizzati da risalenti criticità nelle attività demandate al livello locale e in cui persistono carenze informative in merito all'aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio, nei quali anche la regolazione tariffaria non ha ancora trovato adeguata attuazione, si applicano le seguenti misure al fine di sviluppare le attività necessarie all'affidamento del servizio idrico integrato.
- 11.2 Ai fini della valutazione, l'EGA organizza i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, facendo riferimento alle tre seguenti distinte categorie di miglioramento:
  - A. la prima relativa alla programmazione posta a base di gara, alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
  - B. la seconda riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnicogestionali, anche inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative e alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale - come declinati al precedente comma 8.11 - ivi compreso il piano d'ambito eventualmente approvato;
  - C. la terza relativa alla possibilità di considerare punteggi ulteriori per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti, declinati analogamente a quanto previsto nel precedente comma 8.12.
- 11.3 L'EGA attribuisce alla Categoria A un punteggio complessivamente non inferiore al 70% del punteggio totale dell'offerta tecnica. Alle Categorie B e C è assegnato un peso nel complesso non superiore al 30%.
- 11.4 Con particolare riferimento alla Categoria A, l'EGA, nell'ambito dello schema regolatorio di convergenza posto a base di gara, predispone una documentazione contenente:
  - a) una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
  - b) in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d'ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno;
  - c) un programma di impegni che preveda l'assolvimento di obblighi di compliance regolatoria e di raggiungimento di requisiti informativi, declinato



nei termini di cui al comma 32.9 del MTI-4, dettagliandone l'allocazione temporale.

- 11.5 I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione predisposta dall'EGA, forniscono evidenza, nella propria offerta tecnica, oltre che dei profili di cui al comma 8.10, anche della possibilità di offrire programmi di impegni e di interventi migliorativi e con tempistiche di realizzazione anticipate, rispetto a quelle previste nella documentazione predisposta dall'EGA ai sensi del comma precedente.
- 11.6 Nel caso in cui l'EGA rilevi particolari criticità da sanare, non risultando soddisfatti alcuni prerequisiti minimi necessari per l'accesso ai meccanismi incentivanti, l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche è prioritariamente collegata alla proposta di miglioramenti rispetto alla tempistica indicata dal medesimo EGA ai sensi del comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR ss.mm.ii..
- 11.7 Con riferimento all'offerta economica, in mancanza di dati tariffari e di costo certi e affidabili, lo schema di convergenza posto a base della procedura di selezione trova applicazione per un arco di tempo quadriennale, congruo a generare le informazioni necessarie al successivo completamento del *set* informativo minimo.
- 11.8 Ne consegue che, per ciascun anno di convergenza, nell'ambito del vincolo ai ricavi ( $VRG_{conv}^a$ ) di cui al comma 32.8 del MTI-4 saranno definite:
  - la componente  $Capex_{conv}^a$  pari a  $16\%*CO_{conv}^S$ ;
  - la componente  $CO_{conv}$  in coincidenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del *Cluster C*, rappresentato nella matrice di cui al comma 18.1 del MTI-4, pari a 116  $\epsilon$ /ab, incrementato del 10%.
- 11.9 L'EGA valuta positivamente proposte tese a ridurre le componenti di cui al precedente comma e gli oneri a carico dell'utenza finale, qualora non pregiudichino l'equilibrio economico e finanziario della proposta gestionale.
- 11.10L'EGA sceglie i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* degli operatori per l'intero periodo considerato stabilendo, in particolare, il peso da attribuire a ciascun criterio tenuto conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei *target* offerti e il momento della proposta con incidenze decrescenti nel tempo.